

CIRCOLARE N. 01 DEL 21/01/2003

1. AGGIORNAMENTO SUI CONTRATTI

Variazioni relative al mese di gennaio.

Aerofotogrammetria – Industria (A066) aggiornati i minimi conglobati;

Agenzie Immobiliari (E017) aggiornati i minimi conglobati;

Alimentari – API (B017) aggiornati i minimi di retribuzione;

Amministratori di condominio (E042) aggiornati i minimi conglobati;

Artisti tempo indeterminato (E040) aggiornati i minimi di retribuzione e il valore dell'elemento aggiuntivo;

Cemento – Industria (A025) aggiornati i minimi di retribuzione;

Commercio (E001) aggiornati i minimi di retribuzione;

Commercio accordi provinciali (E002) aggiornati i minimi di retribuzione;

Concia - Artigianato (C033) a cura dell'Utente la corresponsione dell'una tantum come previsto dall'accordo regionale veneto;

Confezioni/Pelli e cuoio - Artigianato (C006) aggiornati i minimi di retribuzione;

Consorzi di bonifica – Industria (A068) aggiornati i minimi di retribuzione;

Cooperative Commercio (E003) aggiornati i minimi di retribuzione;

Cooperative/Consorzi Agricoltura – Industria (A070) aggiornati i minimi conglobati e l'elemento provinciale della suddivisione provinciale FK (Forlì-Cesena1);

Edilizia – API (B025) aggiornati i minimi di retribuzione;

Edilizia – Artigianato (C013) aggiornati i minimi di retribuzione;

Edilizia – Industria (A021) : per il seguente contratto abbiamo:

- aggiornati i minimi di retribuzione;

- aggiornati gli elementi prov per le sudd. BG, BO, BX e CR;

- aggiornato il valore dell'Elemento Economico Territoriale per Bergamo (BG);

Farmacie (E033) aggiornati i minimi di retribuzione per le suddivisioni A e B. A cura dell'Utente la corresponsione degli eventuali arretrati dell'IVC;

Fiori recisi (E062) aggiornati i minimi conglobati. A cura dell'Utente la corresponsione dell'una tantum come previsto dal contratto;

Forestali e agrari impiegati – Industria (A073) aggiornati i minimi conglobati, decorrenza Agosto 2002. A cura dell'Utente la corresponsione degli arretrati;

Forestali e agrari operai – Industria (A074) aggiornati i minimi conglobati, decorrenza Agosto 2002 e inserito il nuovo livello QS. A cura dell'Utente la corresponsione degli arretrati;

Gas Liquefatto – Industria (A012) aggiornato l'elemento aggiuntivo della retribuzione per i livelli Q1 e Q2;

Gomma e materie plastiche – Industria (A013) aggiornati i minimi di retribuzione e aggiunto 1 giorno di ferie per gli operai con anzianità di servizio oltre 18 anni;

Grafici – Industria (A035) aggiornati i minimi di retribuzione;

Impiegati agricoltura – Industria (A071) aggiornati i minimi conglobati e il valore dell'elemento provinciale per suddivisione provinciale TE (Teramo);

Laboratori di analisi (E018) aggiornati i minimi di retribuzione;

Laterizi – API (B015) aggiornati i minimi di retribuzione;

Laterizi – Industria (A029) aggiornati i minimi di retribuzione;

Lavorazioni a mano/Abbigliamento su misura – Artigianato (C004) aggiornati i minimi di retribuzione;

Lavoro domestico (E036) variato il divisore orario e il divisore degli straordinari e le ferie che passa a 45 ore settimanali (195 mensile $45 : 6 = 7,50 \times 26 = 195$); questo dato è relativo ai lavoratori non conviventi;

Legno e arredamento – API (B011) aggiornati i minimi di retribuzione;

Legno e arredamento – Industria (A017) aggiornati i minimi di retribuzione;

Magazzini Generali – Industria (A050) aggiornato il valore dell'elemento 3 "Acconto";

Metalmecanica – Artigianato (C001) aggiornati i minimi di retribuzione;

Miniere – Industria (A026) aggiornati i minimi di retribuzione e aggiunto 1 giorno di ferie per operai con 8 anni di anzianità;

Panificazione (Confesercenti) (E073) aggiornati i minimi di retribuzione;

Panificazione (Federpanificatori) (E074) aggiornati i minimi di retribuzione per la suddivisione B. Per la sudd. A "panifici non industriali" erogare l'una tantum come previsto dal contratto;

Recapito telegrammi – Industria (A052) aggiornati i minimi di retribuzione;

Servizi del culto (E035) aggiornati i minimi di retribuzione;

Servizi postali in appalto – Industria (A054) a cura dell'Utente la corresponsione dell'una tantum come previsto dal contratto;

Servizi pubblici cultura (E050) a cura dell'Utente la corresponsione dei valori dell'elemento aggiuntivo della retribuzione con decorrenza dall' 1/1/03;

Scuole private materne (E021) a seguito ulteriore nota da parte dell'Associazione abbiamo variato il valore del minimo di retribuzione del 4° livello, decorrenza 1/9/02;

Spedizioni e trasporto merci – Industria (A053) aggiornati i minimi conglobati ed eliminato il valore dell'IVC;

Tessili/Calzature - Artigianato (C005) aggiornati i minimi di retribuzione;

Tessili/Contoterzisti mezzogiorno – Industria (A003) aggiornati i minimi conglobati per la suddivisione B;

Vetro – Industria (A031) eliminati i precedenti apprendistati per la suddivisione A con inserimento dei nuovi apprendistati per i relativi livelli riclassificati incluso il livello appena introdotto E3;

Viaggiatori e piazzisti (E081) aggiornati i minimi di retribuzione;

Vigilanza privata (E045) a cura dell'Utente la corresponsione dell'una tantum come previsto dal contratto.

Contratti artigiani che prevedono, per il Veneto, la trasformazione delle festività non godute in permessi (rol): a seguito dell'accordo regionale integrativo del 1992, alcuni contratti artigiani prevedono la trasformazione delle festività non godute in permessi. Abbiamo variato i valori dei ROL per il 2003 per i seguenti contratti:

- abbigliamento, pulitintolavanderie e giocattoli (C004, C005, C006, C031 e C019): 32 ore, dove 8 sono relative al 4/11 più 8 per l' 1/11 più 16 di r.o.l.;
- concia, odontotecnici, ceramica ed orafi (C033, C003, C015 e C011): 29,34, dove 6,67 sono relative al 4/11 più 6,67 per l' 1/11 più 16 di r.o.l. Relativamente alla ceramica (C015) in realtà il valore annuo è pari a 53,34 ore in quanto vanno sommate anche 24 ore, risultanti dalla conversione della gratifica feriale.

A cura dell'Utente l'eventuale variazione in anagrafica ditta o dipendente, per la suddivisione Veneto, nel caso di diversa applicazione.

2. NUOVI CONTRATTI

Farmacie municipalizzate (E048) inserito il presente nuovo contratto da utilizzare per i dipendenti delle imprese degli Enti locali esercenti farmacie, magazzini all'ingrosso e laboratori farmaceutici aderenti alla A.S.SO.FARM, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL

Studi odontoiatrici (E019) inserito il presente nuovo contratto da utilizzare per i dipendenti da studi odontoiatrici aderenti alla CONFIDENT , ALP , UGL e AIPAO.

Teatri – Personale tecnico e artistico (E060) inserito il presente nuovo contratto da utilizzare per attori, tecnici, ballerini, professori d'orchestra e coristi scritturati dai teatri stabili e dalle compagnie professionali teatrali di prosa, commedia musicale, rivista ed operetta aderenti all'Associazione nazionale teatri d'arte drammatica e SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILSIC-UIL.

3. CONTRATTO PERSONALIZZATO

(PE01) aggiornati i minimi di retribuzione.

4. MODIFICHE SULLE TABELLE

* *Codici attività*: abbiamo inserito nelle nostre tabelle il seguente codice attività precedentemente non previsto:

33102: Ricerca nel settore biotecnologico ed altri.

5. AGGIORNAMENTO VALORIZZAZIONE TRASFERTE AUTOTRASPORTI

Come previsto dal contratto degli Autotrasporti Industria, abbiamo aggiornato la valorizzazione automatica, cioè se comunicata nei movimenti, delle voci di trasferta che pertanto ora risultano:

cod. 0452: Trasferta Italia 6/12 pari a 18,87
0453: Trasferta Italia 12/18 pari a 29,15
0454: Trasferta Italia 18/24 pari a 36,60
0460: Trasferta Estero 6/12 pari a 26,33
0461: Trasferta Estero 12/18 pari a 38,34
0462: Trasferta Estero 18/24 pari a 54,32

Ricordiamo che nel caso di valori diversi può risultare utile l'impostazione dell'importo giornaliero nelle *formule voci* in anagrafica ditta.

6. ASSOGGETTAMENTI CASSA EDILE

Abbiamo variato la percentuale per l'assoggettamento previdenziale per:

- Cassa Edile di Bergamo (1,5930%);
- Edilcassa Bergamo (1,1775%);
- Cassa Edile di Brescia (1,401%);
- Cassa Edile di Ravenna - RW e RX (0,12%).

L'assoggettamento fiscale per:

- Cassa Edile di Brescia (0,35%).

7. AGGIORNAMENTI ANNUALI SOGGETTI A RIVALUTAZIONE ANNUA

Non ci risultano ancora pubblicati dall'Inps i valori soggetti a rivalutazione annua. In particolare ci interessano: i minimali di retribuzione, le marche per gli apprendisti, le retribuzioni convenzionali, i tetti CIG, i limiti per il contributo dell'1% e per il tetto contributivo, ecc.

Per evitare noiose note di rettifica per adeguamento al minimale, anche quest'anno abbiamo aggiornato tali valori applicando, in via previsionale, l'incremento previsto del 2,4%.

Non appena saranno noti gli importi esatti, verranno tempestivamente eseguite le variazioni nelle nostre tabelle. Ricordiamo che, in questo caso, per avere i dati corretti anche in Studio gli Utenti interessati dovranno chiederci un aggiornamento delle tabelle o aggiornarsi tramite Internet previa nostra comunicazione. In caso contrario, le elaborazioni locali del cede non risulteranno in linea con quanto elaborato al Centro.

8. AGGIORNAMENTI RELATIVI A CONTRIBUTI, ALIQUOTE ED ENTI

Previdenza complementare Dirigenti Industriali ed API

A decorrere dal 1° gennaio 2003 abbiamo variato la contribuzione dovuta al:

1) PREVINDAI come segue:

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|
| - vecchi iscritti (liv. DR1): | fino a 100.709,10 ctr. Dir. 3,00% | Tot. 6,00% | TFR 2,00% |
| | fino a 139.443,36 ctr. Dir. 4,00% | Tot. 8,00% | |
| - nuovi iscritti (liv DR2 e DR4): | fino a 85.215,39 ctr. Dir. 3,00% | Tot. 6,00% | TFR 3,00% |
| (liv. DR3): | fino a 85.215,39 ctr. Dir. 3,00% | Tot. 6,00% | TFR 100% |

2) PREVINDAPI come segue:

- | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|
| - vecchi iscritti (liv. DR1): | fino a 100.709,10 ctr. Dir. 3,00% | Tot. 6,00% | TFR 2,00% |
| | fino a 139.443,36 ctr. Dir. 4,00% | Tot. 8,00% | |
| - nuovi iscritti (liv DR2): | fino a 85.215,39 ctr. Dir. 3,00% | Tot. 6,00% | TFR 3,00% |
| (liv. DR3): | fino a 85.215,39 ctr. Dir. 3,00% | Tot. 6,00% | TFR 100% |

Enpals

Come previsto dalla Finanziaria 2003 l'aliquota di finanziamento in vigore per tutti gli assicurati passa al 32,70%. Per tale motivo abbiamo variato i codici aliquota: M003, M030, M031, M032, M035, M053, M073, N030 ed N031.

Si raccomanda una verifica agli Utenti che utilizzano i codici aliquota M007, M076, M090, M091, M092, M093, M094, M095, M096 e M097 perché non è stato eseguito nessun aggiornamento.

Aumento contributi 0,50%

Abbiamo aumentato dello 0,50% il contributo IVS per quelle aliquote che risultano inferiori al 32,70%. Le aliquote interessate, di cui riportiamo sotto il dettaglio dei codici, in genere riguardano i casi in cui non viene pagato il contributo CUAFF, il lavoro estero, gli enti pubblici (escluse quelle con CPDEL, ecc.). I codici modificati sono: A015, A034, B052, E005, F003, F059, H001, H004, H008, H015, H016, H017, H018, H019, H020, H021, H025, H027, H028, H032, H036, H037, H043, H045, H048, H057, L007.

Cooperative D.P.R. n. 602/70

Per le Cooperative che versano per i soci la contribuzione IVS sulla retribuzione effettiva è stato applicato l'aumento della contribuzione nella misura dello 0,50% e nel contempo abbiamo ridotto a 2,43% il recupero dei contributi esposti nel quadro "D" del DM10 con il codice "R250". I codici aliquota variati sono: P053, P061, P063, P064, P068 e P090.

Agricoltura

Per le aziende agricole in genere (non di tipo industriale) abbiamo aumentato le aliquote degli operai dello 0,20% solo a carico ditta in quanto il contributo dipendente ha già raggiunto il limite massimo. Si raccomanda una verifica agli Utenti che utilizzano i codici aliquota V005, V006, V007, V008, V009, V010, V015, V016, V017, V018, V019, V020, V026, V028, V030, V034, V035, V036, V038, V040, V049, V055, V056, V057, V058, V059, V061, V065, V066, e da V070 in poi perché non è stato eseguito nessun aggiornamento.

Contributi CIGS/Mobilità

Con il 31/12/2002 è cessata l'applicazione del contributo Cigs e Mobilità per le aziende del:

- Commercio con più di 50 addetti;
- Agenzie di viaggio con più di 50 addetti;
- Istituti di vigilanza.

Per tale motivo abbiamo modificato i seguenti codici aliquota: F007, F043, F071, F078, F083, F084, F085, F093, e F095.

Quota associativa EBAV 2° livello

A cura dell'Utente variare nelle quote associative della ditta i valori per il contratto:

- Odontotecnici (C003): contributo dipendente 1,30; totale 4,92;

Contributo solidarietà EBAV 2° livello

Abbiamo modificato nelle nostre tabelle il contributo di solidarietà per il contratto:

- Odontotecnici (C003);

Aliquote personalizzate

- Inserita nell'aliquota personalizzata P069 la Fiscalizzazione Maternità;
- Inserita una nuova aliquota personalizzata per giornalisti come la P069 senza CASAGIT: P115;
- Inserite delle nuove aliquote personalizzate per l'agricoltura per Verona:
 - V124: O.T.I. ISCRITTI CON CAC 2/3 DIP (VR);
 - V125: OTI NON ISCRITTI CON CAC 2/3 DIP (VR);
 - V126: O.T.D. ISCRITTI CON CAC 2/3 DIP (VR);
 - V127: OTD NON ISCRITTI CON CAC 2/3 DIP (VR).

Decontribuzione

Per il 2003 rimane invariata al 3% la percentuale di decontribuzione.

Attenzione: consigliamo in ogni caso un controllo da parte dell'Utente soprattutto nel caso di aliquote personalizzate fatte su richiesta.

9. COOPERATIVE DI CUI AL DPR 602/70

Come previsto dal Decreto Legislativo n. 423 del 6 novembre 2001, con il 1° gennaio 2002 sono state parificate le retribuzioni convenzionali su cui calcolare i contributi al FPLD e i contributi minori.

Con il 1° gennaio 2003 è previsto un graduale adeguamento della misura della retribuzione imponibile ai fini IVS, siamo in attesa di ulteriori chiarimenti in merito da parte dell'Istituto.

Non conoscendo ancora i nuovi valori per la variazione delle voci 0851, 0852 e 0853 l'adeguamento dovrà essere eseguito successivamente dagli Utenti. A questo proposito ricordiamo che negli **Archivi A.C.** - **Utility** è presente la scelta *Aggiorna Voci Fisse*, un programma che modifica in maniera automatica le voci fisse.

Nel caso specifico è sufficiente selezionare la ditta, il codice voce, l'importo del vecchio valore e l'importo del nuovo valore. Nel caso quindi, nella stessa azienda uno stesso codice abbia valori diversi a seconda del dipendente (ad es. il codice 0852 diverso in funzione dell'anzianità del socio), tale programma si deve "far girare" per ognuno di questi valori da modificare.

10. DM10: NOVITA' PER IL 2003

Come previsto dalla circolare Inps n. 1 del 7 gennaio 2003, con le paghe di gennaio 2003 ci sono delle variazioni sull'esposizione dei contributi sul DM10 che Vi riportiamo di seguito:

Contribuzione economiche di malattia e maternità

Con il 2003 cessa, per la generalità delle aziende, l'esposizione separata nel DM10 dei contributi relativi alla malattia ed alla maternità (codice P300, P400 e P430), in quanto ora vengono inclusi nel totale dell'aliquota.

Per tale motivo abbiamo variato i codici aliquota che prevedevano l'esposizione separata dei contributi di malattia: A015, A032, A033, A034, A060, A061, A070, H006, H015, H017, H018, H019, H020, H021, H023, H025, H026, H037, H039, H040, H043, H044, H047, H050, H057, H058, H062, H065, H068, H077, H079, H080, M003, N003, P010, P011, P012, P014, P015, P016, P017, P018, P019, P070 e P082.

Si raccomanda una verifica agli Utenti che utilizzano i codici aliquota A059, M020, M021, M023, N020, N021, P020, P021, P022, P069, P072, P073, P083 e P086 perché non è stato eseguito nessun aggiornamento (rimane l'esposizione nel DM10 dei codici P300, P400 e P430).

Per le aziende dello spettacolo che occupano personale artistico non dipendente e per le aziende che occupano giornalisti professionisti e pubblicitari iscritti all'Inpgi il codice P300 deve essere mantenuto: pertanto, chi ha il caso, deve contattare il Centro per l'inserimento di aliquote personalizzate.

Attenzione: consigliamo in ogni caso un controllo da parte dell'Utente soprattutto nel caso di aliquote personalizzate.

Edilizia: esposizione periodi ferie su DM10

Per gli operai edili le cui ferie vengono gestite dalla Cassa Edile, in caso di godimento delle stesse, la circolare Inps specifica che nel DM deve essere esposto il codice "M" in quarta posizione (es. 100M) per evidenziare che nel mese c'è una retribuzione ridotta e quindi evitare inutili note di rettifica (vedi malattia, maternità o C.I.G.).

In automatico la procedura riporta i dipendenti con il codice "M" se:

- compilato il codice Cassa Edile nella 5^ videata dell'anagrafica ditta – Altri enti – Cassa edile;
- per le casse edili con il codice "1" nell'ottavo campo delle nostre tabelle (in genere tutte le casse edili con l'accantonamento del 18,50% e del recupero del 14,20%);
- agli operai se passata la voce paga 0209 Ferie godute.

Per le Casse Edili sotto riportate non viene effettuata tale esposizione nel DM10 perché l'accantonamento alla cassa edile riguarda solo la gratifica natalizia o perché presenti percentuali diverse da quanto visto sopra; contattare il Centro per eventuali variazioni:

- Cassa Edile BOLOGNA	BO e BX
- Cassa Edile BOLOGNA ARTIG.	BW
- Cassa Edile ARTIG.FERRARA	FA
- Cassa Edile FERRARA	FE
- Cassa Edile FORLI'	FO
- Cassa Edile IND.FORLI' CEDAIER	FX e FY
- Cassa Edile MODENA	MO
- Cassa Edile RAVENNA GENERAL	RA
- Cassa Edile RAVENNA ARTIG.	RW
- Cassa Edile RAVENNA CALCEST.	RX
- Cassa Edile REGGIO EMILIA	RE
- Cassa Edile RIMINI	RI
- Cassa Edile RIMINI CEDAIER	RY

11. INPDAI: ORA VIENE GESTITO DALL'INPS

L'articolo 42 della Finanziaria 2003 prevede che dal 1° gennaio 2003 l'Inpdai confluisca nell'Inps. Con apposita circolare del 27 gennaio 2003 l'Inpdai fornisce le istruzioni per l'esposizione dei dati nel DM10 e le istruzioni per il versamento tramite F24.

E' stato istituito il nuovo codice **qualifica Inps "9"** per individuare (nel DM10) i **dirigenti assunti dal 01/01/2003** indipendentemente dall'anzianità contributiva. Per tale motivo abbiamo creato il nuovo codice **"D"** da inserire nel 2° campo della chiave dipendente (es. il dirigente full time assunto dal 01/01/03, avrà la codifica **1D30001**).

Rimane invariata la codifica per i dirigenti in forza al 31/12/2002 (es. 1930001).

Esposizione dei dati nel DM10 per i dirigenti industriali già iscritti all'INPDAI al 31/12/2002:

- **Contributo IVS (32,70%),** Fondo garanzia (0,40%), e contributi minori: vengono esposti nel DM10 con il codice tipo contribuzione "3". Per i dirigenti che prevedono il massimale contributivo, al superamento dello stesso, versano i contributi minori utilizzando il codice tipo contribuzione "398". Vengono riportati nel DM10 anche il numero dei dirigenti, l'imponibile e la relativa contribuzione;
- **Contributo aggiuntivo 1%:** viene esposto nel quadro B/C del DM10 con il codice di nuova istituzione "M960" preceduto dalla dicitura "L. 438/92" e seguito dal numero dei dirigenti, dall'imponibile e dalla relativa contribuzione. Tale contributo viene calcolato sull'imponibile mensile ed effettuato il conguaglio al momento della cessazione o a fine anno. L'importo trattenuto viene memorizzato nello storico 134 del dirigente;
- **Contributo di solidarietà 10%** su accantonamenti effettuati a Casse, Fondi e Gestioni (es. Fasi, Previndai, Previndapi): viene esposto nel quadro B/C del DM10 con il codice di nuova istituzione "M940" preceduto dalla dicitura "A9B 166/91" e seguito dal numero dei dirigenti, dall'imponibile e dalla relativa contribuzione;
- **Contributo di solidarietà 10% sulla Decontribuzione:** viene esposto nel quadro B/C del DM10 con il codice di nuova istituzione "M970" preceduto dalla dicitura "L. 135/97" e seguito dal numero dei dirigenti, dall'imponibile e dalla relativa contribuzione;

Esposizione dei dati nel DM10 per i dirigenti industriali assunti dal 01/01/2003:

- **Contributo IVS (32,70%),** Fondo garanzia (0,40%), e contributi minori: vengono esposti nel DM10 con il codice tipo contribuzione di nuova istituzione "9". Per i dirigenti che prevedono il massimale contributivo, al superamento dello stesso, versano i contributi minori utilizzando il codice tipo contribuzione "998". Vengono riportati nel DM10 anche il numero dei dirigenti, l'imponibile e la relativa contribuzione;
- **Contributo aggiuntivo 1%:** viene esposto nel quadro B/C del DM10 con il previsto codice "M950" preceduto dalla dicitura "L. 438/92" e seguito dal numero dei dirigenti, dall'imponibile e dalla relativa contribuzione. Tale contributo viene calcolato sull'imponibile mensile ed effettuato il conguaglio al momento della cessazione o a fine anno; l'importo trattenuto viene memorizzato nello storico 134 del dirigente;
- **Contributo di solidarietà 10%** su accantonamenti effettuati a Casse, Fondi e Gestioni (es. Fasi, Previndai, Previndapi): viene esposto nel quadro B/C del DM10 con il codice di nuova istituzione "M900" preceduto dalla dicitura "A9B 166/91" e seguito dal numero dei dirigenti, dall'imponibile e dalla relativa contribuzione;
- **Contributo di solidarietà 10% sulla Decontribuzione:** viene esposto nel quadro B/C del DM10 con il previsto codice "M930" preceduto dalla dicitura "L. 135/97" e seguito dal numero dei dirigenti, dall'imponibile e dalla relativa contribuzione;

Modello F24:

Per i versamenti dei contributi relativi al periodo di paga gennaio 2003 (e successivi) non viene più utilizzata la "Sezione altri enti", ma verrà utilizzata la "Sezione Inps" riportando la sede Inps, la matricola aziendale Inps, e la causale DM10.

Versamenti riferiti ad anni precedenti:

A cura dell'Utente l'eventuale compilazione del modello DM10V ed F24 per i versamenti riferiti ad anni precedenti come specificato nella circolare dell'Inpdai.

12. CONTRIBUTO AGGIUNTIVO 1% INPS E INPGI

Come previsto dai vari Istituti il contributo aggiuntivo dell'1% a carico del dipendente deve essere trattenuto e versato mensilmente, con il conguaglio al momento della cessazione o a fine anno. Per tale motivo abbiamo variato il programma ed effettua in automatico tale conteggio mensilmente; l'importo trattenuto al dipendente viene memorizzato nel nuovo campo storico 134.

13. RICOVERO OSPEDALIERO

Con le paghe del mese di gennaio 2003 è stato previsto il controllo automatico della riduzione Inps in caso di ricovero ospedaliero. In presenza di detrazioni per carichi di famiglia nel mese (nella 4^a videata del dipendente) anche in caso di compilazione delle date del ricovero ospedaliero nel movimento dipendente, la riduzione dei 3/5 non viene applicata.

14. MODULO DETRAZIONI/DEDUZIONI

A seguito della finanziaria stiamo modificando il modello di richiesta delle detrazioni/deduzioni; Vi forniremo la stampa successivamente.

15. DATI FISCALI: DEDUZIONI, SCAGLIONI ED ALIQUOTE IRPEF, DETRAZIONI, ECC.

Vi riportiamo di seguito le variazioni apportate alla procedura a seguito della Finanziaria 2003:

Addizionali Regionali

L'imponibile per il calcolo delle addizionali (in caso di cessazione e comunque a conguaglio) è dato dalla retribuzione al netto dei contributi e al lordo dell'importo delle deduzioni (3.000 + 4.500); tale importo è memorizzato nello storico 041 del dipendente "Imponibile addizionali".

Si ricorda che le addizionali sono dovute solo quando c'è Irpef (netta) da pagare.

Oneri deducibili - art. 10 del TUIR

Abbiamo previsto una nuova voce 0674 "Oneri deducibili art. 10" per comunicare l'eventuale importo degli oneri deducibili come previsto dall'art. 10 del TUIR (es. assegno di mantenimento al coniuge). Se utilizzata, l'importo comunicato abbassa l'imponibile Irpef e viene memorizzato nello storico 224 dell'anagrafica dipendente.

A cura dell'Utente la compilazione degli appositi campi della Cud: Vi forniremo successivamente istruzioni in merito.

Deduzioni art. 10-bis

Per garantire la progressività dell'imposta è stata introdotta una nuova deduzione, la cosiddetta "No-tax area". Nel caso di reddito di lavoro dipendente o assimilato (Co.Co.Co, soci di cooperative di produzione e lavoro, borsisti, stagisti, ecc.) compete un importo pari a 7.500,00 € annui formati da:

- 3.000,00 in misura fissa;
- 4.500,00 rapportati al periodo di lavoro.

La formula dettata dal Ministero per i lavoratori dipendenti e assimilati è la seguente:

$$\frac{26.000 + 3.000 + 4.500 + \text{oneri deducibili} - \text{reddito complessivo}}{26.000} = \text{coeff. per il calcolo delle deduzioni}$$

Nel nostro programma, questa formula viene rapportata a mese per i dipendenti in forza (annuale al momento del conguaglio), con le seguenti modalità:

$$\frac{(26.000 : 12) + (3.000 : 12) + (4.500 : \text{gg annui} \times \text{X} \text{ gg mese}) + \text{oneri ded.} - \text{reddito da lavoro dip.}}{(26.000 : 12)} = X$$

se X è uguale o maggiore a 1 la deduzione spetta per intero; (es. 1,001451 = 1)

se X è uguale o minore a 0 la deduzione non spetta (es -0,002154 = 0)

se X è compreso tra 0 e 1 si computano le prime quattro cifre decimali tramite troncamento (es, 0,835775 = 0,8357)

L'importo mensile delle deduzioni spettanti ((3000 : 12) + (4500 : 365 X gg.mese)) viene moltiplicato per il coefficiente calcolato con la formula sopra riportata: il risultato equivale alle deduzioni effettive del mese. Queste deduzioni vanno ad abbassare l'imponibile per il calcolo dell'IRPEF.

ATTENZIONE:

se nella 4^a videata dell'anagrafica dipendente è compilato il nuovo campo *Imp.le deduzioni*, questo dato sostituisce il reddito da lavoro dipendente nella suddetta formula.

Aliquote Irpef

L'imponibile per il calcolo dell'imposta lorda è dato del reddito da lavoro dipendente al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 (se passata la voce 0674) e delle deduzioni Art. 10 bis come sopra calcolate (3.000 + 4.500).

Sono variati per il 2003 gli scaglioni di reddito e le aliquote Irpef come segue:

Reddito da	A	Aliquota
0	15.000,00	23%
15.000,01	29.000,00	29%
29.000,01	32.600,00	31%
32.600,01	70.000,00	39%
70.000,01	Oltre	45%

Detrazioni d'imposta

Una volta determinata l'imposta lorda si applicano le detrazioni in base a quanto indicato nella 4^a mappa dell'anagrafica dipendente:

Altre Detrazioni – art. 13

Sostituiscono le detrazioni per lavoro dipendente e vengono erogate ad importo fisso (non sono rapportate ai giorni di effettivo lavoro); vengono applicate solo a conguaglio.

Vi riportiamo di seguito gli scaglioni e gli importi delle Altre detrazioni:

Reddito da	A	Detrazione fissa
27.000,01	29.500,00	130,00
29.500,01	36.500,00	235,00
36.500,01	41.500,00	180,00
41.500,01	46.700,00	130,00
46.700,01	52.000,00	25,00

ATTENZIONE:

le “Altre detrazioni” vengono erogate al conguaglio solo se compilato con “S” l'apposito campo ‘Applicazione’ presente nel nuovo riquadro “Altre detr. Art. 13” nella 4^a videata dell'anagrafica dipendente, tenendo presente che:

- SE NON indicato l'Imp.le deduzioni o il codice per la 'Forzatura' , viene preso come imponibile il reddito da lavoro dipendente (casella 041 dello storico)**
- se compilata nel campo Altre detr. Art. 13, la 'Forzatura' con il codice dello scaglione, le “Altre detrazioni” vengono erogate in base all'imponibile indicato con tale codice**
- se compilato il campo Imp.le deduzioni , viene preso come imponibile tale l'importo (sempre che non sia compilata la forzatura di cui al punto b).**

Detrazioni per coniuge a carico.

Sono rimaste invariate rispetto all'anno precedente, Vi riportiamo di seguito gli scaglioni e gli importi delle detrazioni da applicare se il coniuge è a carico:

Reddito fino a	Detrazione annua
15.493,71	546,18
30.987,41	496,60
51.645,69	459,42
Oltre	422,23

Detrazione figli ed altri familiari.

Sono rimaste invariate rispetto l'anno precedente, Vi riportiamo di seguito i valori e le fasce di reddito:

Reddito fino a	Primo figlio Detrazione annua	Figli successivi al primo. Detrazione annua
51.645,69	303,68	336,73
Oltre	285,08	285,08

E' previsto che in base al reddito complessivo ed al numero di figli, le detrazioni sopra riportate vengano sostituite dall'importo di 516,46 € annui se:

Reddito fino a	N. Figli
36.151,98	1
41.316,55	2
46.481,12	3
Senza limiti	4 e più

Per ogni figlio portatore di handicap l'importo delle detrazioni per figli è di 774,69 € annui (senza limiti di reddito). A tale proposito è prevista la scelta del numero dei figli con handicap, tale dato è un di cui del numero figli.

Attenzione: nel caso di figlio con handicap e minore di 3 anni, non deve essere indicato nella stringa relativa ai figli meno di 3 anni.

Nel caso di assenza del coniuge (zero nella stringa detrazioni per coniuge) al primo figlio competono le detrazioni del coniuge o, se più conveniente, le detrazioni previste per i figli. Tale verifica viene eseguita in automatico dal programma.

Detrazione figli fino a 3 anni.

Anche per il 2003 è applicabile la detrazione per i figli fino a 3 anni d'età per un ulteriore importo di 123,95 €. Per applicare tale detrazione è necessario compilare l'apposita stringa presente in anagrafica dipendente nella mappa – **Di cui figli min. 3 anni** : indicando il numero di figli interessati, tale dato è un di cui della stringa **Figli**.

A cura dell'Utente utilizzare nell'apposita mappa, il codice scadenziario T1 *Scadenza o variazione detrazione figli fino a 3 anni* come promemoria per variare o azzerare tale detrazione.

ATTENZIONE:

se compilato il campo *Imp.le deduzioni* , viene utilizzato tale importo come imponibile per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia spettanti (coniuge, figli e altri familiari).

Ulteriori detrazioni: (art. 13 c. 2-ter DPR 917/86 e succ. var.) e (art. 13 c. 2-quater DPR 917/86)

Non sono più previste.

Giorni detrazione/deduzione

Abbiamo variato il programma per il caricamento dei giorni utili al calcolo delle detrazioni e della deduzione dei 4.500, in modo da applicare tale importi sui giorni effettivi del mese. Non è più previsto il codice "33" che applicava le detrazioni a dodicesimi: i giorni vengono caricati in automatico con le chiusure mensili in base al calendario. Nel caso di cessazione o assunzione del dipendente i giorni vengono caricati in automatico in base alla data comunicata. Tale automatismo non viene applicato nel caso di:

- variazione della data di assunzione, sia da anagrafica che da movimento
- inserimento o variazione della data di cessazione nel movimento dipendente.

Alterazione percentuali e scaglioni Irpef.

Negli archivi di gennaio 2003 sono stati riportati i dati della forzatura delle detrazioni relativi alla fascia del coniuge, % figli e % altri. A cura dell'Utente le eventuali modifiche in base alle nuove detrazioni.

Variazione storici dipendente

A seguito delle variazioni viste sopra abbiamo modificato la descrizione dello storico dipendente (ed eventuali calcoli automatici) come segue:

041: dicitura "Imponibile Addizionali"

045: non vengono sommati gli importi dello storici 046 e 078

046: dicitura "Deduzioni lavoro dipendente 3.000"

050: dicitura "Altre detrazioni"

076: dicitura "Imponibile Irpef" (tale importo è dato dallo storico 041 – 046 – 078 – 224)

078: dicitura "Deduzioni lavoro dipendente 4.500"

224: dicitura "Oneri deducibili art. 10"

16. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE

Dalle paghe di gennaio 2003 verrà trattenuta in automatico al dipendente la prima rata dell'Addizionale Regionale e Comunale (se dovuta) calcolata con le paghe di dicembre 2002. Tali importi sono memorizzati nei campi dal 225 al 232 dello storico dipendente. L'importo verrà suddiviso in 11 rate per le ditte con periodo di versamento "Attuale", in 10 rate per le ditte con periodo di versamento "Posticipato". Per i cessati in corso d'anno verrà trattenuta (e versata) in un'unica soluzione l'Addizionale Regionale e Comunale relativa al saldo dell'anno precedente e al dovuto dell'anno corrente.

Come previsto dalla legge n. 34 del 22/11/2002 la Regione Veneto ha deliberato la variazione delle aliquote dell'addizionale regionale per l'anno 2003.

Rimangono invariate le addizionali regionali per le altre regioni che avevano previsto l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale diversificata in base alla situazione familiare ed in funzione del reddito posseduto dal contribuente.

Riportiamo di seguito le Regioni interessate con le relative percentuali:

Piemonte

Reddito	fino a	10.329,14	0,90%
	se maggiore di	10.329,14	tutto all' 1,40%

Umbria

Reddito	fino a	10.329,14	0,90%
	se maggiore di	10.329,14	tutto all' 1,10%

Lombardia

Reddito	da	0	a 15.493,71	1,20%
	da	15.493,72	a 30.987,41	1,30%
	oltre a	30.987,41		1,40%

Marche

Reddito	da	0	a 15.493,71	0,90%
	da	15.493,72	a 30.987,41	1,91%
	da	30.987,42	a 69.721,68	3,60%
	oltre a	69.721,68		4,00%

Veneto

Reddito	da	0	a 15.000,00	1,20%
	da	15.000,01	a 29.000,00	1,30%
	oltre a	29.000,01		1,40%

Se il reddito complessivo non supera 10.400,00 € l'aliquota è pari allo 0,90%.

Per le famiglie con disabili e con un reddito fino a 32.600,00 € viene applicata l'aliquota dello 0,90%; per la verifica e l'applicazione automatica dello 0,90% è necessario compilare il nuovo campo previsto nella 7^ videata dell'anagrafica dipendente "Fam. Con disab. X add.reg.".

Puglia

Indipendentemente dal reddito viene applicata la percentuale dell'1,40%.

Tali percentuali vengono applicate in automatico dal programma al momento della cessazione del rapporto di lavoro o calcolate a fine anno.

17. CEDOLINO PAGA

A seguito delle variazioni introdotte dalla Finanziaria 2003, abbiamo variato il cedolino paga inserendo dei nuovi campi come segue:

- inserito una nuova riga tra i contributi dipendente e la riga dell'imponibile Irpef con i seguenti dati:
 - Imponibile addizionali: retribuzione del mese al netto dei contributi;
 - Deduzioni: importo delle deduzioni calcolate nel mese (3000+4500);
 - GG. Deduzioni: giorni di deduzione del mese;
- nella riga relativa ai conguagli (denominata 'CONG.'), ora vengono riportati i dati progressivi dell'Irpef (ora denominata 'PROGR.')
- l'ultima riga del cedolino riporta, come al solito, i dati progressivi. Sono state variate alcune descrizioni, che ora riportano i progressivi di:
 - Oneri deducibili;
 - Imponibile addizionali;
 - Deduzioni.

18. ARRETRATI A TASSAZIONE SEPARATA

La Finanziaria 2003 (art. 2 - comma 10) prevede che i nuovi scaglioni di reddito e le nuove aliquote Irpef per il calcolo degli arretrati a tassazione separata avranno effetto dal 01/01/2005; in mancanza delle retribuzioni anni precedenti viene applicata l'aliquota minima Irpef del 2002 (pari al 18%).

19. TRATTAMENTO FISCALE DIPENDENTI FRONTALIERI

La Finanziaria 2003 (art. 2 - comma 5) prevede che i redditi da lavoro dipendente prestato in via continuativa all'estero in zone di frontiera, siano esclusi dalla base imponibile fiscale annua per un importo fino a 8.000,00 €. Per il mese di gennaio, se il dipendente non supera tale limite, si può compilare con "N" l'apposito campo Assog. Fiscale nella mappa 7_Opzioni dell'anagrafica dipendente. Vi forniremo successivamente istruzioni in merito.

20. COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

Contributi Previdenziali

Come previsto dall'art. 44 c. 6 della legge Finanziaria 2003, i Collaboratori che percepiscono redditi di pensione previdenziale diretta sono soggetti ad una contribuzione del 12,50% (4,16666 a carico del collaboratore; 8,33334 a carico ditta). Per tale motivo abbiamo inserito un nuovo codice aliquota P108.

Rimane ferma la contribuzione al 10% per i collaboratori soggetti ad altra forma assicurativa.

A cura dell'Utente l'individuazione dei collaboratori interessati e la variazione dell'aliquota da P075 a P108 nella 6^a videata dell'anagrafica del collaboratore.

In attesa di istruzioni da parte dell'Istituto, i contributi verranno versati nell'F24 con il vecchio codice C10.

Addizionale Regionale e Comunale

Con le paghe di gennaio 2003 verrà trattenuta in automatico al collaboratore (come per i dipendenti) l'Addizionale Regionale e Comunale (se dovuta) calcolata con le paghe di dicembre 2002. Tali importi sono memorizzati nei campi dal 225 al 232 dello storico collaboratore. L'importo verrà suddiviso in 11 rate per le ditte con periodo di versamento "Attuale", in 10 rate per le ditte con periodo di versamento "Posticipato". Come per i dipendenti, per i cessati in corso d'anno verrà trattenuta (e versata) in un'unica soluzione l'Addizionale Regionale e Comunale relativa all'anno precedente e all'anno corrente. Nel caso di compensi non mensili (bimestrali, semestrali, ecc.) a cura dell'Utente l'eventuale variazione del numero di rate (indicando 1 nel caso in cui si voglia trattenerle in un'unica soluzione).

Per i Co.Co.Co. con tipo di versamento diverso dalla ditta, vengono memorizzati negli storici versamenti ditta, gli importi delle addizionali regionali e comunali in una riga a parte rispetto ai dipendenti, con un'apposita dicitura "Anno prec. Co.Co.Co." (per le addizionali relative al 2002) e "Anno

corr.Co.Co.Co.” (per le addizionali relative al 2003). Nel caso di inserimento manuale dei dati, per effettuare tali diciture, è necessario inserire nel campo imponibile il numero:

666666666 “Anno corr. Co.Co.Co.”

777777777 “Anno prec. Co.Co.Co.”

Ditte con soli collaboratori

F24: ricordiamo che per le ditte con soli Co.Co.Co. con versamento posticipato, nel caso in cui non venga elaborata la ditta nel mese di gennaio 2003 non esce l’F24. A cura dell’Utente effettuare la stampa in Studio.

DM10: ricordiamo agli Utenti che elaborano le ditte con **soli Collaboratori** e che presentano il DM10 su supporto magnetico, è necessario indicare nel campo **Supp. Magnetico DM10** presente nell’ 2_Anagr 2 della Ditta interessata la **lettera “N”**.

21. RIVALUTAZIONE ANTICIPO IMPOSTA T.F.R. (tributo 1250)

Con le operazioni di chiusura dell’anno 2002 abbiamo provveduto a rivalutare, con il coefficiente T.F.R. di dicembre 2002, l’importo dell’anticipo d’imposta sul TFR (versato in quattro rate) comprensivo della rivalutazione 2001 ed al netto dell’eventuale importo già recuperato (ed al netto del recupero sull’anticipo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR). Tale importo è stato evidenziato nel campo *Rivalutazione anno corr.* presente nello Storico dell’anagrafica ditta (è costituito dalla differenza tra la *Rivalutazione totale* e la *Rivalutazione anno prec.* per tale motivo per modificare la rivalutazione anno corrente è necessario variare uno dei due dati di partenza).

22. IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE TFR

Con il 17 febbraio 2003 deve essere versato il saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR maturata nel 2002 al netto dell’acconto già versato precedentemente e l’eventuale recupero dell’anticipo. Gli importi verranno evidenziati nel modello F24 (sia per le ditte con versamento attuale che posticipato) con i seguenti codici tributo:

- 1713 per il versamento dell’imposta;
- 1250 per il recupero dell’anticipo imposta TFR.

Calcolo del saldo

L’importo del “Dovuto” è la somma, per singolo dipendente dagli archivi anno precedente, dello storico 106 (rivalutazione TFR) e moltiplicata per la percentuale dell’11%. Dal totale ottenuto è stato detratto l’acconto già versato precedentemente (memorizzato nel bottone Imposta TFR dall’anagrafica ditta). Il risultato è il “Saldo” da versare.

Storico dati

I dati sono memorizzati negli archivi ditta anno corrente e anno precedente nel campo dello storico ditta 9_Storico - Imposta_TFR - Acconto imposta TFR , nel seguente modo:

ARCHIVI A P:

colonna Anno precedente

- *Acconto:* il 90% versato il 16 dicembre 2001
- *Recupero acconto:* il recupero dell’anticipo imposta TFR (1250) utilizzato in acconto
- *Dovuto totale:* il calcolo dell’11% dovuto
- *Saldo:* l’importo versato il 16 febbraio 2002
- *Recupero saldo:* il recupero dell’anticipo imposta TFR (1250) utilizzato a saldo

colonna Anno corrente

- *Acconto:* il 90% versato il 16 dicembre 2002
- *Recupero acconto:* il recupero dell’anticipo imposta TFR (1250) utilizzato in acconto
- *Dovuto totale:* il calcolo dell’11% dovuto
- *Saldo:* l’importo da versare il 17 febbraio 2003
- *Recupero saldo:* nessun dato

eventuali modifiche sono da eseguire in questa videata e nel bottone IRPEF.

ARCHIVI A C:

colonna Anno precedente

- *Acconto*: il 90% versato il 16 dicembre 2001 e il 16 dicembre 2002
- *Recupero acconto*: il recupero dell'anticipo imposta TFR (1250) utilizzato in acconto 2001 e 2002
- *Dovuto totale*: il calcolo dell'11% dovuto 2001 e 2002
- *Saldo*: l'importo versato il 16 febbraio 2002
- *Recupero saldo*: il recupero dell'anticipo imposta TFR (1250) utilizzato a saldo

colonna Anno corrente

- *Acconto*: nessun dato
- *Recupero acconto*: nessun dato
- *Dovuto totale*: nessun dato
- *Saldo*: l'importo da versare il 17 febbraio 2003
- *Recupero saldo*: tale dato verrà compilato successivamente riportando il recupero dell'anticipo imposta TFR (1250) utilizzato a saldo, calcolato in automatico dal programma. Qualsiasi dato inserito verrà ignorato. La modifica potrà essere effettuata solo nell'F24 (per il versamento del 17/02/2003) e negli storici (Bottone Irpef e Imposta TFR) solo dopo il caricamento del CD del mese.

Eventuali modifiche sono da eseguire in questa videata e nel bottone IRPEF.

Prospetto contabile

I dati relativi alla differenza tra saldo e acconto dell'imposta TFR, vengono riportati nel prospetto contabile nella parte di destra nel seguente modo:

- l'importo lordo relativo al 1713 viene sommato (assieme al 1001, 1004, ecc.) nella riga relativa alle *Trattenute Irpef*;
- nel *Recupero crediti/Imposta TFR* viene sommato il recupero del saldo d'imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR (1250);
- nel *Versamento Irpef* l'importo da versare.

Vi forniremo un prospetto a parte per la registrazione in contabilità di detti importi.

Riepilogo del mese

Tali importi non sono stati riportati nel Riepilogo del mese; i dati relativi all'Irpef ed al Recupero anticipo d'imposta possono non risultare corretti, mentre sono corretti nel "Prospetto contabile".

ATTENZIONE:

- 1. Nel caso di ditte acquisite ad inizio o in corso d'anno, verificare l'esattezza dello storico 106 (rivalutazione) e l'eventuale mappa *Imposta TFR* in anagrafica ditta;**
- 2. Nel caso di ditte non elaborate è a cura dell'Utente effettuare l'eventuale versamento;**
- 3. A cura dell'Utente l'eventuale variazione del dato calcolato dal Centro (in caso di variazioni dell'acconto);**
- 4. A cura dell'Utente la compilazione dell'F24 per quelle ditte con il saldo negativo (acconto maggiore del dovuto), Vi forniamo al riguardo una lista delle ditte interessate.**

23. NUOVA MAPPA TFR

Abbiamo raggruppato i dati del TFR del dipendente in una nuova mappa presente nella 9^a videata dell'anagrafica dipendente – Dati TFR. Tali dati sono un riporto dei vecchi campi storici raggruppando il TFR fino al 31/12/2000 e da 01/01/2001. Eventuali variazioni o inserimento dei dati deve essere effettuato in questa mappa, ad eccezione per il momento dei campi storici 081 e 082 relativi a TFR maturato anno corrente e Fondo Garanzia anno corrente.

24. CUD CESSATI 2003

E' momentaneamente sospesa la stampa della Cud per i cessati del 2003 a seguito delle variazioni introdotte dalla Finanziaria (Oneri deducibili, detrazioni, ecc.). La stampa Vi verrà consegnata successivamente.

25. UTILITY A.C. / A.P.

Nelle Utility, Stampe, Stampa caselle storico per richiesta, è stata inserita la possibilità di effettuare la stampa dei soli campi valorizzati, inserendo il check nel nuovo campo *Solo campi valorizzati*.

26. VARIAZIONI DATI PREVIDENZIALI INPS

Vi forniremo appena possibile la lista degli errori, anomalie e segnalazioni riscontrate dal Centro relative ai dati previdenziali Inps dell'anno 2002 che verranno riportati nella CUD.

27. STAMPA MODELLO CUD RELATIVO ALL'ANNO 2002

I modelli CUD relativi al 2002, devono essere consegnati ai dipendenti entro il 31 marzo 2003.

Eventuali modifiche ai dati storici del 2002, possono essere effettuate sugli "Archivi A.P.". Vi forniremo comunque delucidazioni su dati particolari in seguito.

28. CODICI DI AGGANCIO PER IL CONGUAGLIO FISCALE

Vi informiamo che negli archivi di gennaio 2003 sono stati azzerati in automatico i codici di aggancio per il "Conguaglio fiscale" e per il "No conguaglio" inseriti in anagrafica dipendente con le paghe di dicembre 2002.

29. STAMPE DI FINE ANNO: COSTO DEL PERSONALE, IRAP, ECC.

Vi forniremo quanto prima le stampe relative alle chiusure di fine anno: Costo del personale, Irap, ecc.

30. ARCHIVI ANNO CORRENTE / ANNO PRECEDENTE

Vi informiamo che nel CD-ROM del mese di gennaio 2003 sono presenti sia gli archivi dell'anno corrente sia gli archivi dell'anno precedente.

31. COEFFICIENTE RIVALUTAZIONE T.F.R.

Vi riportiamo di seguito i coefficienti di rivalutazione, presenti nelle nostre tabelle, da applicare sulle indennità di fine rapporto:

Mesi	TFR maturato nel periodo		Coefficiente rivalutazione	
	Da:	a:		
Dicembre	15/12/2002	14/01/2003	3,504310	
Gennaio	15/01/2003	14/02/2003	0,448300	Provvisorio
Febbraio	15/02/2003	14/03/2003		
Marzo	15/03/2003	14/04/2003		
Aprile	15/04/2003	14/05/2003		
Maggio	15/05/2003	14/06/2003		
Giugno	15/06/2003	14/07/2003		
Luglio	15/07/2003	14/08/2003		
Agosto	15/08/2003	14/09/2003		
Settembre	15/09/2003	14/10/2003		
Ottobre	15/10/2003	14/11/2003		
Novembre	15/11/2003	14/12/2003		
Dicembre	15/12/2003	14/01/2004		

Sono evidenziate dalla dicitura "Provvisorio" le percentuali non ancora pubblicate ma calcolate dal Centro.

RIUNIONE DI AGGIORNAMENTO

NELL'ULTIMA SETTIMANA DI GENNAIO 2003 VERRA' ORGANIZZATA UNA BREVE RIUNIONE DI AGGIORNAMENTO NELLA QUALE SARANNO COMMENTATI I CAPITOLI DELLA CIRCOLARE.

DATA ED ORARIO VI SARANNO CONUNICATI A BREVE TRAMITE I CONSUETI CANALI (INTERNET E FAX).

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL

Gli Studi che hanno iniziato ad operare nel corso del 2002 e sono interessati ad un breve corso di aggiornamento sulla Procedura di Autoliquidazione, possono farne richiesta telefonica alla nostra segreteria.